



Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N.425

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Comunicazioni della L.N.D.

3. Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque

4. Giustizia Sportiva

4.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 11.01.2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

4.1.1 CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 19

GARA DEL 10/12/2017: SAN CARLO SPORT SRL - BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE

Reclamo proposto dalla Società BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE

Il Giudice Sportivo;

esaminato il reclamo regolarmente prodotto nei termini, osserva:
con il gravame di che trattasi la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5 lett.a del C.G.S., per aver schierato nell'incontro in epigrafe il calciatore Garini Riccardo, nato il 18/03/2002, sprovvisto della specifiche certificazioni di idoneità all'attività agonistica prescritta dall'art.34 comma 3 delle N.O.I.F.
Il ricorso è fondato e viene accolto, in quanto la certificazione di che trattasi risulta essere stata rilasciata il 21/12/2017, in data cioè posteriore a quella della disputa dell'incontro in narrativa.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 318 del 13/12/2018, decide:

- a) Di accogliere il ricorso comminando alla società S. Carlo Sport la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6;
- b) La tassa di reclamo non è dovuta.



**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Renato Giuffrida)**

Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il
11/01/2018

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Andrea Montemurro